

# COMUNE DI MALEGNO

## REGOLAMENTO SEDE ASSOCIAZIONI

Il Comune di Malegno, proprietario della casa Ex Eca, sita in Via Cava, con il presente regolamento stabilisce:

- 1) l'uso dei locali situati all'interno quali sede delle associazioni;
- 2) l'uso della sala situata all'interno della casa Ex ECA.

### ART. 1

Il Comune di Malegno assegna con delibera di Giunta Comunale l'utilizzo dei locali situati all'interno della casa denominata Ex ECA alle Associazioni che operano all'interno del territorio Comunale o con ambito di interesse intercomunale non aventi scopo di lucro, apolitiche ed apolitiche ed operanti nell'ambito sociale, culturale e sportivo.

I responsabili delle Associazioni che hanno la propria sede all'interno della Casa Ex ECA sono tenuti a rispettare, e far rispettare ai propri associati, le seguenti norme comportamentali:

- a) mantenimento di comportamenti corretti all'interno delle strutture comunali verificando di non imbrattare o rovinare degli intonaci delle pareti;
- b) Provvedere all'ordine ed alla pulizia delle rispettive sedi e delle parti comuni (corridoi e scale) ed a partecipare, sempre a titolo simbolico, alla copertura delle spese di gestione;
- c) Verificare il corretto utilizzo dell'accensione dell'illuminazione e del termostato dei termosifoni avendo cura di verificare che al termine delle riunioni non vengano inutilmente lasciate luci e termosifoni accesi;
- d) Non fumare all'interno dei locali;
- e) Concordare diligentemente con le associazioni coinquiline l'uso della sede ed eventualmente, della sala. L'uso della sala dovrà essere prenotata secondo le modalità di cui all'art. 4.

### ART. 2

Il Comune di Malegno si riserva, in via prioritaria, l'uso della sala, dei locali annessi e degli accessori per le attività istituzionali, per iniziative dallo stesso promosse ed organizzate direttamente, patrocinate o in collaborazione con i terzi.

In particolare all'interno delle sale site nell'immobile denominato Ex Eca viene fissata la sede per le Associazioni da individuare con apposita delibera di Giunta Comunale.

### ART. 3

L'uso della sala è consentito a chiunque ne faccia richiesta con le modalità di cui agli articoli seguenti del presente Regolamento.

### ART. 4

I soggetti interessati ad ottenere l'uso della sala devono inoltrare apposita domanda redatta su modulo disponibile presso il comune, precisando il tipo di manifestazione.

Le domande, indirizzate al Sindaco, devono pervenire in tempo utile e comunque almeno 8 giorni prima della data in cui si intende tenere la manifestazione.

E' facoltà del Sindaco di concedere l'utilizzo, tenuto conto anche dello scopo economico o di lucro della manifestazione, delle modalità organizzative e delle prenotazioni già concesse. La conferma

scritta della concessione deve avvenire entro quattro giorni dalla formale presentazione o ricevimento della richiesta.

#### ART. 5

La richiesta di utilizzo della sala deve indicare anche il nominativo della persona responsabile, cui viene affidata la chiave della sala e che deve curarne l'apertura, la chiusura e vigilare affinché la stessa sia utilizzata con la massima diligenza anche per i locali annessi, i mobili, le attrezzature e i materiali d'arredo.

La persona incaricata è responsabile degli eventuali danni arrecati alla struttura e tenuta, in solido con l'organismo rappresentato, al risarcimento a favore del Comune di Malegno.

#### ART. 6

Le Associazioni con sede in Malegno hanno diritto all'utilizzo gratuito della sala riunioni, previa richiesta presentata secondo la procedura prevista dall'art. 4 del presente regolamento.

Per l'uso della sala da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, deve essere versato al Comune di Malegno una quota di partecipazione ai costi sostenuti.

Le tariffe sono fissate di anno in anno dalla Giunta Comunale sulla base dei costi.

Il versamento va effettuato al momento della conferma della concessione e per l'intero periodo d'utilizzo richiesto.

In caso di mancato uso, per giustificati motivi da comunicarsi entro il quinto giorno antecedente la manifestazione, il Comune provvede alla restituzione di quanto versato.

#### ART. 7

E' tassativamente vietato ai concessionari di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente, o consentire l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, della sala e dei servizi accessori per finalità diverse da quelle per le quali è stata accordata al concessionario, salvo diverse specifiche autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale e con l'osservanza di tutte le disposizioni derivanti da leggi e regolamenti comunali.

#### ART. 8

La concessione della sala, dei locali di servizio e delle attrezzature di dotazioni si intende effettuata con riferimento allo stato di fatto in cui detti locali ed attrezzature si trovano, rimanendo a carico dei concessionari il preventivo accertamento tecnico-funzionale dei medesimi al fine di non dare adito ad eventuali contestazioni.

#### ART. 9

Il Comune, in vigenza della concessione ed indipendentemente dai poteri spettanti ad altre autorità per legge o regolamento, ha diritto di esercitare ampia vigilanza sull'uso della sala, delle attrezzature e dei locali di servizio per accertare la scrupolosa osservanza di tutte le norme stabilite dal presente regolamento.

Il concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione ai funzionari comunali o loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo ed a fornire agli stessi tutti i chiarimenti e le documentazioni eventualmente richiesti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare l'autorizzazione all'uso della sala civica qualora il concessionario non ottemperi o contravvenga a quanto stabilito dal regolamento.

## ART. 10

Per le responsabilità connesse a violazioni delle norme previste nel presente regolamento e delle leggi in esso richiamate si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 28.05.1997

Modificato con delibera di C.C. n. 6 del 7.2.2005